

REGOLAMENTO SOCIALE DELL'ASD NAUTICA SAN GIORGIO

ART. 1

GENERALE

Il presente "Regolamento" della Nautica San Giorgio viene redatto in conformità allo "Statuto Sociale" approvato dalla Assemblea Straordinaria del 27 Marzo 2011. L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti i Soci ed è fatto obbligo a tutti i soci di farlo osservare. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento costituisce una infrazione disciplinata dallo Statuto Sociale.

ART. 2

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce per discutere secondo un ordine del giorno precedentemente stabilito. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario. Le spese sostenute dagli appartenenti al Consiglio Direttivo nell'esercizio delle loro funzioni e quelle sostenute dai Soci incaricati dal Consiglio Direttivo di svolgere una qualche attività a favore della Associazione saranno liquidate dal Segretario Economico, dietro presentazione dei documenti giustificativi controfirmati dal Presidente o da un suo incaricato.

ART. 3

COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario provvede ad ogni necessità che non rientri nelle mansioni specifiche dei vari Direttori; cura l'aggiornamento dell'elenco Soci e la corrispondenza con i Soci e terzi; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che devono essere esposti entro il termine di 15 giorni dall'approvazione.

ART. 4

COMPITI DEL SEGRETARIO ECONOMO

Il Segretario Economico provvede al pagamento delle spese approvate dal Consiglio Direttivo, nonché al pagamento delle tasse e delle imposte e similari. Egli sovrintende alla gestione contabile e amministrativa della Associazione e alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Cura gli aggiornamenti degli inventari con la collaborazione dei vari Direttori, vigila sui pagamenti dei canoni da parte dei Soci e porta a conoscenza del Consiglio Direttivo, per i relativi provvedimenti, i casi di morosità.

ART. 5

COMPITI DEL DIRETTORE SPORTIVO E DELLA COMMISSIONE SPORTIVA

Il Direttore Sportivo sovrintende e programma tutte le attività sportive. Per tale funzione si avvale della collaborazione della Commissione Sportiva di cui assume la presidenza. La Commissione Sportiva è nominata dal Consiglio Direttivo, della stessa fanno parte Soci anche non membri del Consiglio Direttivo. La Commissione Sportiva propone la pianificazione dell'utilizzo dei fondi del capitolo di bilancio "attività sportiva" e avuta approvazione dal Consiglio Direttivo ne garantisce il corretto uso. Il Direttore Sportivo è responsabile della manutenzione e conservazione delle imbarcazioni sociali provvedendo inoltre che le stesse siano sempre perfettamente a posto. È tenuto a tenere aggiornato l'inventario delle imbarcazioni sociali e degli altri materiali ed oggetti inerenti le attività sportive. Organizza l'istruzione teorica e pratica degli allievi servendosi a tale scopo della collaborazione della Commissione Sportiva, di Istruttori e di Soci volontari.

ART. 6

COMPITI DEL DIRETTORE DI SEDE

Il Direttore di Sede pianifica con il Direttore dei Lavori la manutenzione dello stabile sociale, delle sue installazioni, di tutti i suoi impianti e del suo arredamento. Vigila sull'ordine interno e sulla pulizia di tutti i locali. Fa rispettare le Norme inerenti l'uso della Sede; cura la manutenzione degli stabili adibiti a magazzini, tiene aggiornato l'inventario dei beni e delle attrezzature e di quanto in dotazione agli stabili. Compila inoltre il programma della attività ricreativa e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Cura l'organizzazione delle feste, avvalendosi eventualmente a tale scopo della collaborazione di una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori ha il compito di organizzare i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione delle edificazioni riguardanti le infrastrutture sia a terra che a mare della Associazione. Appronta, tenendo conto delle capacità tecniche e fisiche dei singoli componenti, la formazione delle squadre di lavoro. Provvede alla definizione del materiale occorrente, sulla base di quanto segnalatogli dai Direttori responsabili delle singole sezioni, in questi compiti può avvalersi della collaborazione di una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

COMPITI DEL DIRETTORE DI BANCHINA

Il Direttore di Banchina ha i seguenti compiti:

- a) Assegnare il posto barca ai Soci in base alle caratteristiche delle imbarcazioni;
- b) Verificare la sicurezza degli ormeggi e dei parabordi e segnalare ai Soci le modifiche opportune; in caso di non adempimento deferire gli interessati al Consiglio Direttivo
- c) Rilevare e segnalare al Consiglio Direttivo eventuali danni arrecati alle attrezzature sociali da parte dei Soci o estranei;
- d) Autorizzare eventuali spostamenti richiesti dai Soci purché non in contrasto con quanto già previsto al punto a);
- e) Concedere a sua discrezione ai Soci che ne facciano richiesta nel caso in cui dispongano di due imbarcazioni l'ormeggio provvisorio, soggetto ad immediata revoca, nei posti barca non occupati.
- f) Autorizzare la permanenza a terra delle imbarcazioni secondo quanto previsto dal regolamento.
- g) Ha la facoltà, in caso di necessità, di disporre che qualche imbarcazione venga assicurata agli ormeggi di un'altra imbarcazione;
- h) Cambiare in qualsiasi momento per ragioni di ordine e sicurezza il posto di ormeggio delle imbarcazioni;
- i) Spostare di e/o rimuovere dal posto barca eventuali scafi considerati abbandonati e/o in condizioni dubbie di galleggiabilità;
- j) Su disposizione del Consiglio Direttivo ha la facoltà di allontanare dall'ormeggio e/o dai piazzali le imbarcazioni i cui proprietari siano dimessi, radiati, sospesi o espulsi.

ART. 9

DOVERI DEI SOCI

I Soci devono comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo qualsiasi cambiamento di indirizzo. È tassativamente vietato di consegnare a non Soci le chiavi dei cancelli di entrata. I Soci non possono noleggiare le imbarcazioni ormeggiate presso la darsena sociale. In caso di concessione ad uso gratuito ed occasionale il Socio dovrà chiedere autorizzazione al Direttore di Banchina. Tutti i natanti e le imbarcazioni devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A richiesta del Direttore di Banchina il Socio deve dimostrare la proprietà dell'imbarcazione e la copertura assicurativa. I Soci proprietari di imbarcazioni ormeggiate presso la NSG, hanno inoltre i seguenti doveri:

- 1) Munire la propria imbarcazione di adeguati ormeggi e parabordi e curare diligentemente la sua manutenzione in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro;
- 2) Comunicare la vendita o l'acquisto della imbarcazione ormeggiata o da ormeggiare nello specchio d'acqua sociale al CD;
- 3) Comunicare al Direttore di Banchina l'allontanamento dell'imbarcazione dall'ormeggio assegnato per un periodo superiore al mese;
- 4) Comunicare con congruo anticipo al direttore di banchina eventuali operazioni di alaggio e varo.
- 5) Denunciare spontaneamente e rifondere qualsiasi danno arrecato direttamente alla Associazione o ad altri Soci per fatto proprio o delle persone per le quali sono tenuti a rispondere. Per quanto concerne la determinazione dei danni i Soci sono impegnati ad accettare l'arbitrato degli Organi Sociali.
- 6) Rimuovere l'imbarcazione dall'ormeggio e/o dai piazzali di pertinenza dell'Associazione qualora sia in atto un provvedimento di sospensione del Socio.
- 7) I soci che non hanno effettuato le ore lavorative previste durante l'anno saranno soggetti ad un pagamento di una quota. La tariffa oraria da applicare per il calcolo di detta quota sarà decisa annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci.

ART. 10

ADDEBITO SPESE

Le spese sostenute dalla Associazione per il sollecito dei pagamenti arretrati, così come tutte le altre spese

sostenute a causa delle negligenze individuali, saranno addebitate ai Soci interessati. Al Socio che dopo il sollecito non abbia ottemperato al pagamento si applicherà una mora del 10% oltre alle spese sostenute dalla Associazione per il sollecito dei pagamenti. Il Socio, che non abbia ottemperato al pagamento dopo 30 giorni dall'invio del sollecito, verrà considerato moroso nei confronti dell'Associazione.

ART. 11

PAGAMENTO QUOTA DI BUONA ENTRATA

La quota di Buona Entrata è corrisposta per intero per i Soci Ordinari neo assunti di età superiore ai 25 anni. I Soci neo assunti di età da 18 a 25 anni hanno la facoltà di dilazionare in 3 anni tale quota, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età.

ART. 12

AUTORIZZAZIONE ALL'ORMEGGIO

I Soci, osservate le modalità di cui all'art. 18 e art. 19, potranno ormeggiare nello specchio d'acqua sociale un'imbarcazione, solo dopo l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 13

BARCHE DI SOCI ALLIEVI

I Soci allievi possono tenere nell'ambito sociale soltanto imbarcazioni da regata previo consenso del Direttore Sportivo. Si intende imbarcazione da regata quella che svolge attività agonistica e partecipa ad almeno 3 regate FIV all'anno.

ART. 14

POSTI BARCA IN GOLENA -NORME DI CARATTERE GENERALE

I Soci ordinari possono utilizzare gli spazi golenali per l'alaggio di piccole imbarcazioni. Dette imbarcazioni devono essere tassativamente provviste di carrello di alaggio e trasporto. La pulizia dello spazio golenale è a cura dell'assegnatario. L'assegnazione degli spazi golenali viene effettuata dal Direttore di Banchina fino ad esaurimento degli spazi. I Soci che sono assegnatari di un posto barca in acqua possono comunque fare domanda per l'assegnazione anche di un posto barca in golena. Sarà data priorità per l'assegnazione dei posti barca in golena ai Soci (ordinari, benemeriti ed allievi) che svolgono attività sportiva e in seconda battuta ai soci che non dispongono di assegnazione di posto barca in acqua.

ART. 15

IMBARCAZIONI OSPITATE IN ACQUA.

Il Consiglio Direttivo può concedere l'ormeggio gratuito ad imbarcazioni di Soci o altri a fronte di circostanziata richiesta e periodi limitati e sempre che vi siano disponibilità di ormeggi. In particolare possono essere considerate ospiti: Le imbarcazioni da regata e sportive, in occasione di manifestazioni sportive, le imbarcazioni di Soci di altre Associazioni appartenenti alla FIV, imbarcazioni di autorità portuali o di polizia. L'ospitalità può essere revocata in qualsiasi momento senza che il Consiglio Direttivo e/o il Direttore di Banchina debba giustificare il provvedimento.

ART. 16

ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA DEFINITIVO

Tutti i Soci all'atto dell'assunzione entrano in graduatoria per l'assegnazione del posto barca. Le dimensioni massime ammesse sono stabilite dal Piano Portuale degli ormeggi sociali approvato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo aggiornerà la graduatoria in base alla tabella sottostante. Il Consiglio Direttivo, vista la graduatoria assegnerà i posti barca partendo dal punteggio più alto.

CINQUE punti (una tantum).	Socio fondatore
UN punto per ogni mese di appartenenza alla NSG.	Anzianità tessera Associazione.
Massimo OTTO punti per ogni anno di attività nel settore sportivo.	Attività sportiva per l'Associazione.
Massimo OTTO punti per ogni anno di qualificata collaborazione.	Collaborazione – Organizzazione alla vita sociale.
Massimo OTTO punti per meriti Sociali.	Per i Soci facenti parte degli Organi Societari e Commissioni.

Il Consiglio Direttivo, provvederà ad aggiornare la graduatoria annualmente con le eventuali nuove richieste prima dell'Assemblea Ordinaria. Sarà cura del Socio presentare la documentazione necessaria al riconoscimento dei meriti di cui alla tabella precedente. L'assegnatario rilascerà un'attestazione di proprietà dell'imbarcazione che sarà archiviata. Se la stessa risultasse non veritiera l'assegnatario verrà espulso dalla Associazione. In nessun caso la Associazione riconoscerà eventuali Soci comproprietari.

ART 17

RINUNCIA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA DEFINITIVO

L'eventuale rinuncia all'assegnazione del posto barca definitivo non compromette la posizione in graduatoria, ritornando [nella stessa](#) solo in occasione della formazione della graduatoria successiva.

[Il socio rinunciario che intenda avere l'assegnazione del posto barca definitivo, dovrà presentare domanda sull'apposito modulo.](#)

ART. 18

RICHIESTA DI CAMBIAMENTO DI TIPOLOGIA DI POSTO BARCA DEFINITIVO

La richiesta di cambiamento di tipologia di posto barca a mare o in golena deve essere fatta sull'apposito modulo. Le richieste verranno iscritte in apposito registro che sarà l'unica prova idonea a stabilire la data ufficiale di presentazione. Il Socio con posto barca che intende passare a un posto barca diverso, al momento della nuova assegnazione pagherà la differenza tra il valore del nuovo posto assegnato e il valore del posto precedente. Nel caso il Socio richiedesse un posto di valore inferiore a quello precedentemente assegnato, non dovrà versare alcun conguaglio né lo riceverà (Art. 10 dello Statuto). Nel caso di parità di punteggio il posto verrà assegnato a chi ne ha fatto richiesta per primo.

ART 19

RINUNCIA AL POSTO BARCA

Un socio che rinuncia al posto barca definitivo non compromette la posizione in graduatoria, e mantiene valido il valore della quota di buona entrata corrispondente al posto barca lasciato libero valutato all'anno della rinuncia. Tale valore, non rivalutabile, è utilizzabile solo come valore da dedurre dalla quota di buona entrata per l'ormeggio di imbarcazioni nel caso di nuova richiesta di assegnazione per un nuovo posto barca.

ART. 20

POSTI PROVVISORI

Trattasi di posti barca disponibili causa temporanea non utilizzazione da parte del socio assegnatario. Sarà cura del Direttore di Banchina tenere un registro degli ormeggi provvisori disponibili in funzione delle comunicazioni fornite dai soci assegnatari e del registro imbarcazioni sociali ormeggiate. Per l'assegnazione dell'ormeggio provvisorio va presentata domanda scritta al Direttore di Banchina valida per l'anno solare in corso e specificando il periodo temporale richiesto. [Il pagamento del posto barca provvisorio sarà riferito al periodo temporale richiesto.](#) Il Direttore di Banchina deciderà l'assegnazione tenendo in considerazione [la data di presentazione della domanda](#), la disponibilità di ormeggi adeguati alla imbarcazione del Socio richiedente ed il periodo richiesto di permanenza in acqua. In ogni caso ciò dovrà avvenire previo impegno scritto del Socio in affidamento temporaneo a lasciar libero il posto con breve preavviso. La mancata osservanza dell'invito allo sgombero del posto nei termini temporali stabiliti dal Direttore di Banchina, previa formale diffida, costituisce una infrazione disciplinata dallo Statuto Sociale. Le imbarcazioni che occupano un posto provvisorio come specificato sopra sono soggette al pagamento di una quota di ormeggio. Le tariffe di ormeggio provvisorio saranno calcolate su base mensile applicando un canone [deciso annualmente dall'Assemblea Ordinaria](#). Non verranno presi in considerazione frazionamenti mensili. Il direttore di Banchina provvederà a registrare una volta al mese la presenza delle imbarcazioni con ormeggio temporaneo in acqua.

ART. 21

ORMEGGI

Non sono concessi cambiamenti del posto di ormeggio, sia pure provvisori, senza l'autorizzazione del Direttore di Banchina. Lo scambio autorizzato di posto barca tra i Soci non varia lo stato di assegnatario. Non sono ammesse nello specchio d'acqua sociale imbarcazioni che venissero usate ad altri scopi che non siano sportivi, da diporto o di pubblico interesse. Nessuna imbarcazione potrà entrare e permanere sia nello specchio d'acqua sociale né entro i recinti della Associazione senza il consenso del Consiglio Direttivo. È vietato passare sulle imbarcazioni altrui per raggiungere la propria o trasbordare sulle stesse attrezzi o altri materiali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di allontanare dall'ormeggio e/o dai piazzali le imbarcazioni i cui proprietari siano dimessi, radiati, sospesi o espulsi.

ART. 22

SICUREZZA E ORMEGGI DELLE IMBARCAZIONI.

In nessun caso la Associazione, il Consiglio Direttivo né il Direttore di Banchina sarà responsabile di eventuali danni o affondamento delle imbarcazioni dei Soci, come pure è assente da ogni responsabilità di qualunque genere per deposito e custodia delle medesime. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di allontanare in qualsiasi momento dallo specchio d'acqua l'imbarcazione che per trascuratezza del proprietario venga a costituire pericolo per le altre imbarcazioni e per il patrimonio sociale o ne deturpi il decoro. Il Direttore di Banchina ha la facoltà di far spostare dal posto barca o alare eventuali scafi considerati abbandonati e in condizioni dubbie di galleggiabilità; in questo caso il Socio non perderà il diritto al posto barca. I costi per lo spostamento o alaggio delle barche saranno addebitati al Socio proprietario. Il Direttore di Banchina può invitare il Socio a provvedere alla riparazione, sostituzione o rafforzamento dell'ormeggio; qualora il Socio non risponda, entro un mese, a tale invito è facoltà del Direttore di Banchina provvedere per la riparazione, sostituzione o rafforzamento dell'ormeggio e il Socio in questo caso sarà tenuto a rimborsare alla Associazione le spese sostenute per la manodopera e l'acquisto dei materiali. In caso di mal tempo i Soci sono tenuti a presentarsi in sede in giornata onde constatare lo stato della propria imbarcazione e dell'ormeggio e prendere all'occorrenza i necessari provvedimenti.

ART. 23

CAMBIO DI IMBARCAZIONE.

Nel caso in cui il Socio con posto assegnato intenda cedere l'imbarcazione per acquistarne un'altra dovrà darne avviso al Consiglio Direttivo. La nuova imbarcazione verrà accettata, solo se avrà dimensioni tali che consentano l'ormeggio nel posto assegnato al Socio; in caso di accettazione il Socio sarà tenuto a portare la nuova imbarcazione all'interno della Società ed a prendere possesso del nuovo posto barca entro tre mesi dall'accettazione.

ART. 24

PERDITA DEI DIRITTI.

Il Socio dimissionario, sospeso (per il periodo della sospensione) o radiato o espulso perderà automaticamente tutti i diritti spettatigli come Socio e conseguentemente il diritto all'ormeggio della eventuale imbarcazione. Lo scafo ormeggiato dovrà essere rimosso immediatamente dall'ambito della Associazione a cura e spese dell'interessato. La Associazione si riserva il diritto di agire in proprio, addebitando le spese sostenute al Socio radiato o espulso anche, se necessario, ricorrendo alle vie legali.

ART. 25

ALAGGIO – VARO E SOSTA.

L'alaggio delle imbarcazioni deve essere effettuato secondo le direttive del Direttore di Banchina al quale il Consiglio Direttivo demanda il compito di stabilire il turno degli alaggi e di impartire alle persone autorizzate le debite istruzioni. È dovere del Direttore di Banchina o di suo incaricato di accertarsi che i turni vengano rigorosamente rispettati.

Le imbarcazioni a secco su invaso o carrello: sosta gratuita nei mesi da Ottobre a Maggio, poi a partire dal secondo anno di permanenza continuativa dell'imbarcazione verrà addebitato un costo di 20 (venti) euro/mese per i mesi da Giugno a Settembre.

Solo carrelli ed invasi: sosta gratuita nell'apposita area dedicata;

Il C.D. si riserva la facoltà di ammonire il socio che non mantenga il carrello e la zona sottostante in uno stato decoroso.

ART. 26

IMBARCAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE.

L'uso delle imbarcazioni della Associazione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore Sportivo. Le derive possono essere utilizzate esclusivamente dagli atleti tesserati dalla Associazione per la scuola di vela, allenamenti o gare. I gommoni e le barche sociali possono essere utilizzati per attività promosse dalla Associazione o per l'assistenza e/o il supporto ai Soci impegnati fuori sede.

ART. 27**FURGONE DELLA ASSOCIAZIONE.**

Può essere utilizzato, previa autorizzazione del Direttore Sportivo, per attività promosse dalla Associazione o per l'assistenza e/o supporto ai Soci impegnati fuori sede.

ART. 28**NAVIGAZIONE NELLE ACQUE IN CONCESSIONE ALLA ASSOCIAZIONE.**

Nei movimenti entro lo specchio d'acqua sociale i Soci sono tenuti ad uscire ed entrare a velocità moderata.

ART. 29**RESPONSABILITÀ IN CASO DI: SMARRIMENTO – FURTO -DANNEGGIAMENTO**

Nessuna responsabilità incombe alla Associazione per quanto concerne lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o lo scambio di oggetti o indumenti depositi dai Soci nei locali sociali o nelle imbarcazioni.

ART. 30**UTILIZZO DEGLI ATTREZZI SOCIALI.**

Gli attrezzi di proprietà della NSG possono essere usati dai Soci all'interno delle aree sociali previa richiesta ad uno dei membri del C.D I Soci rispondono personalmente degli attrezzi e utensili della Associazione avuti in prestito, e alla loro riconsegna. Vanno riconsegnati puliti ed in perfette condizioni, eventuali danni saranno addebitati. Il fatto di aver passato gli attrezzi a terzi non esime il Socio da tale responsabilità.

ART. 31**USO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI SOCI.**

La Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che dovessero occorrere ai Soci od a terzi per l'uso dell'energia elettrica. Per l'esecuzione dei lavori a bordo è necessario ormeggiare le imbarcazioni nell'area ex bigo dove sono installate apposite prese di corrente o colonnine. Le prese i cavi e le spine devono essere a norma di legge e prive di collegamenti volanti. Le imbarcazioni ormeggiate nei propri posti barca potranno usufruire della corrente elettrica solo dalle apposite colonnine poste sui pontili mobili a mare.

ART. 32**OLIO ESAUSTO.**

L'olio esausto recuperato dai motori o da altro deve essere tassativamente raccolto e versato nell'apposito contenitore collocato nella zona vicina all'autoclave.

ART. 33**NORME USO SEDE SOCIALE**

La sede è aperta a tutti i Soci.

Le strutture e le attrezzature dovranno essere utilizzate con il massimo riguardo avendo cura di lasciarle in ordine, pulite ed efficienti.

ART. 34**DIVIETO DI FUMO.**

A norma di Legge in tutti i locali dell'Associazione è vietato fumare.

ART. 35**INVITATI.**

I Soci hanno la facoltà di invitare in sede persone di loro conoscenza; saranno però tenuti a presentarli possibilmente a uno dei membri del Consiglio Direttivo. I Soci sono invitati a fare uso discreto di tale facoltà. I Soci possono invitare le persone che prendono imbarco sulle loro imbarcazioni a far uso delle sede, sempre però in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Sociale. Gli stessi Soci sono garanti e responsabili della condotta e di ogni inadempienza verso la Associazione da parte delle persone da essi invitate. Tali disposizioni non sono comunque valide quando hanno luogo in sede feste e trattenimenti. Non potranno essere ammessi all'interno della sede coloro i quali siano stati espulsi dalla Associazione.

ARTICOLO 36**ACCESSO AI FAMILIARI.**

Ai coniugi e familiari maggiorenni di primo grado e **coppie di fatto o conviventi** dei Soci che ne facciano richiesta al CD può essere rilasciata una tessera di "Frequentatore di circolo" secondo quanto previsto dal Regolamento FIV (non occorre la presentazione del certificato medico, in quanto trattasi di sola attività legata alla partecipazione alla vita sociale e non è valida per svolgere attività di scuola vela, sportiva o agonistica). Il Socio che richiede la tessera di "Frequentatore di Circolo" per il coniuge e/o familiari è l'unico responsabile del loro comportamento. La quota della tessera di "Frequentatori di Circolo" è stabilita dall'Assemblea Ordinaria ed ha validità annuale.

I tesserati "Frequentatori di Circolo" sono autorizzati a frequentare, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, i locali, servizi e gli spazi della struttura sociale a terra e a mare. Ai tesserati "Frequentatori di Circolo", come stabilito dalla normativa vigente, non è concessa l'attività istituzionale dell'Associazione e non possono utilizzare in modo autonomo le imbarcazioni ormeggiate presso la NSG. Qualora i tesserati "Frequentatori di Circolo" intendano partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione possono inoltrare al CD, su apposito modulo, la richiesta di assunzione come Socio Ordinario senza l'obbligo di presentazione da parte di altri due soci. La tessera di "Frequentatore di Circolo" ha validità annuale ed è rinnovabile su richiesta del Socio Ordinario.

ART. 37

USO DELL'UFFICIO.

I locali adibiti ad ufficio sono riservati ai membri del Consiglio Direttivo e ai loro collaboratori. I Soci potranno accedervi e trattenervisi limitatamente al tempo necessario al disbrigo delle pratiche di ordine amministrativo.

ART. 38

CONCESSIONE DELLA SEDE SOCIALE AI SOCI.

Il Consiglio Direttivo, a fronte di circostanziata richiesta, può concedere la sede ai Soci, ad Enti, Associazioni, gruppi ecc. Quando gli ambienti della sede sono adibiti a trattenimenti e manifestazioni, o sono in allestimento per tale uso, i Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni che il Consiglio Direttivo ritenesse di impartire a tale scopo.

ART. 39

USO DELLA SEDE SOCIALE A SCOPI SOCIALI.

Il Consiglio Direttivo può indire feste e trattenimenti sociali ai quali possono partecipare gli invitati dei Soci i quali dovranno essere muniti del biglietto di invito che sarà loro rilasciato dal Consiglio Direttivo.

ART. 40

MINORI.

I minori di nove anni possono accedere alla sede se accompagnati dai familiari i quali avranno il dovere di provvedere alla loro sicurezza personale e l'obbligo di vigilarli.

ART. 41

RESPONSABILITÀ DEI SOCI CON MINORI.

I genitori dei minori associati, allievi o membri di famiglia dei Soci, sono responsabili dei danni causati dai minori stessi alle cose appartenenti alla Associazione o agli stessi Soci nell'esercizio dell'attività sociale o durante la frequenza della sede. La Associazione non risponde della sicurezza personale dei suddetti minori e dei danni derivanti ai medesimi nella frequenza degli ambienti sociali e nell'esercizio dell'attività sociale. I Soci hanno il dovere di denunciare spontaneamente e di rifondere qualsiasi danno arrecato alla Associazione o ad altri Soci per fatto proprio o delle persone per le quali sono tenute a rispondere. Il Socio che in qualsiasi modo arrechi danno alla proprietà sociale è tenuto alla immediata e completa rifusione del danno nel modo e misura stabiliti dal Consiglio Direttivo, restando in pregiudicato ogni provvedimento disciplinare a carico del danneggiante.

ART. 42

COMPORAMENTI – LIMITAZIONI E DIVIETI.

- A) Animali: **Sono ammessi gli animali da compagnia**, in tal caso però i cani, dovranno essere tenuti al guinzaglio e il Socio dovrà provvedere a tener puliti gli spazi sociali da possibili escrementi degli stessi animali.
- B) Veicoli: I veicoli devono procedere a velocità moderata, max 10 km/h. I piazzali esterni, riservati al parcheggio delle auto, sono a disposizione dei soli Soci e loro invitati. La Associazione declina ogni responsabilità per danni e furti che eventualmente potessero subire le auto o altri mezzi di trasporto.

- C) Pubblicazioni: Le pubblicazioni a disposizione dei Soci nella Sede Sociale non possono per nessuna ragione venire portate negli altri locali della Associazione.
- D) Docce: L'uso delle docce è riservato ai Soci e loro ospiti, agli allievi ed ai loro familiari [usando prodotti biodegradabili](#).
- E) Mani sporche: Per il lavaggio delle mani sporche è obbligatorio l'uso del lavandino esterno.
- F) Igiene e decoro: La conservazione dei locali, l'igiene ed il decoro di tutti i locali sono affidati all'educazione, alla disciplina, all'attaccamento sociale ed al reciproco sentimento di rispetto di tutti i Soci.
- G) Aree golenali:
Le aree golenali, i posteggi e le strutture di pertinenza devono essere mantenute costantemente in ordine, avendo cura di non abbandonare rifiuti, oggetti ecc.
- H) Durante le manifestazioni sportive e sociali le zone antistanti lo scivolo ed il bigo devono essere lasciate libere

ART. 43

SOCI ALLIEVI.

L'ammissione in qualità di Socio Allievo è subordinata dalla dichiarazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, che l'Allievo è capace di nuotare. Gli Allievi non possono autorizzare l'ingresso di ospiti in sede né ospitare non Soci nelle imbarcazioni sociali senza il permesso del Direttore Sportivo.

ART. 44

DOVERI DEI SOCI ALLIEVI.

Gli Allievi sono tenuti a prestare la loro opera a favore della Società, secondo le disposizioni del Direttore Sportivo, quando le circostanze lo richiedano, ed in particolare devono provvedere ai lavori di manutenzione delle imbarcazioni sociali e delle attrezzature sportive. Gli Allievi che intendono partecipare a regate bandite da altre Società aderenti alla FIV devono dare avviso di volta in volta al Direttore Sportivo; trattandosi invece di Società veliche non aderenti alla FIV dovranno chiederne preventivamente il consenso al Consiglio Direttivo. Gli Allievi devono attenersi a tutte le disposizioni che regolano la navigazione da diporto e devono prendere visione all'Albo Sociale degli eventuali avvisi emessi dalla Capitaneria di Porto.

ART. 45

USO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI DA PARTE DEGLI ALLIEVI.

Le imbarcazioni in uso agli Allievi devono rientrare entro il tramonto. Non potendo rientrare alla base a causa del maltempo o per altri motivi gli Allievi devono dare proprie notizie il più sollecitamente possibile.

ART. 46

REGATE ED ALLENAMENTI DEGLI ALLIEVI.

Per le regate e gli allenamenti, il numero dei componenti l'equipaggio delle imbarcazioni sociali deve essere quello regolamentare previsto dalla normativa FIV.

ART. 47

ATTREZZATURE DI SICUREZZA SULLE IMBARCAZIONI.

In occasione di uscite con imbarcazioni sociali gli Istruttori, gli accompagnatori e gli Allievi devono sincerarsi che a bordo ci siano tutte le attrezzature di sicurezza.

ART. 48

IMBARCAZIONI SOCIALI.

Coloro i quali sono al comando di una imbarcazione sociale sono tenuti a rispondere dei danni derivanti alla medesima durante l'uso (anche a causa dei componenti l'equipaggio ed eventualmente in solido con questi) salvo i casi fortuiti e di forza maggiore o di colpa di terzi.

ART. 49

ORE DI LAVORO PER ATTIVITÀ SPORTIVA.

Le ore prestate dai Soci a supporto delle attività sportive organizzate dalla Associazione saranno equiparate, previo consenso del Direttore Sportivo, ad ore di lavoro.

ART. 50 USO AREE GOLENALI.

Le aree in uso alla N.S.G. sono così individuate:

Area A – scivolo	Va dal cancello nord all'inizio Nord della piattaforma.
Area B – bigo	Va dall'inizio Nord della piattaforma alle rampe di uscita.
Area C – carrellate	Va dalla rampa di uscita al deposito autoclave.
Area D – sociale	Va dal deposito autoclave alla recinzione Sud.
Area E – esterna	Piazzale.

Nelle aree A – B – C, deve essere lasciato libero il passaggio per una larghezza di almeno 2,5m.

L'area A: è riservata esclusivamente all'attività sportiva sociale, al ricovero delle imbarcazioni sociali di scuola vela ed ai gommoni con i relativi carrelli.

L'area B: è riservata alle operazioni di alaggio, varo o interventi rapidi. Nel periodo dal 1/03 al 31/10 la sosta consentita è massima di 15 giorni dal 1/11 al 29/02 la sosta massima consentita è di giorni 30. Detti limiti possono eccezionalmente venire prolungati in presenza di particolari condizioni meteorologiche e comunque per un massimo di giorni 8. Durante i lavori e alla fine degli stessi le attrezzature sociali devono venir usate correttamente e tenute in perfetta efficienza, le aree devono essere mantenute pulite ed in ordine. L'eventuale mantenimento delle imbarcazioni oltre i limiti di tempo prefissati comporterà una penale di € 10,00 al giorno.

L'area C: è riservata al deposito delle derive, dei piccoli scafi e dei gommoni. Dette imbarcazioni devono essere provviste obbligatoriamente di carrello di alaggio adeguato.

L'area D: è riservata a tutte le attività ricreative e sociali. In quest'area non possono venir depositate imbarcazioni di nessun tipo.

L'area E: il piazzale è riservato al deposito di lunga durata delle imbarcazioni degli invasati e dei carrelli dei Soci (vedere art.25), il magazzino come deposito delle attrezzature dell'Associazione.

L'utilizzo delle aree B – C ed E: deve essere preventivamente concordato con il Direttore di Banchina che fisserà il calendario di utilizzo ed assegnerà lo spazio di deposito.

ART. 51

NORME ANTINQUINAMENTO.

[È vietata qualsiasi operazione di carena. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste nello Statuto Sociale e/o nella normativa vigente contro l'inquinamento.](#)

ART.52

USO DELLO SCIVOLO.

L'utilizzo dello scivolo è consentito per l'alaggio e il varo di imbarcazioni che non superino il peso di 300 kg e siano trasportate con adeguato carrello.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria del 19 Marzo 2017